Fatture elettroniche alla Pa

Dal 2008 potrebbe scattare l'obbligo telematico per appalti e forniture

PAGINA A CURA DI
Alessandro Mastromatteo
Benedetto Santacroce

Emissione, trasmissione e conservazione elettronica della fattura nei rapporti con le amministrazioni dello Stato e con gli enti pubblici nazionali: la disposizione contenuta nel disegno di legge finanziaria del 2008 dovrebbe, almeno secondo le intenzioni del Governo (si veda la relazione di accompagnamento del provvedimento), essere operativa dal 1° luglio 2008.

ALL'ESTERO
La scelta del Governo è coerente con quelle assunte a livello Ue e di singoli Stati come Svezia, Norvegia e Danimarca

A prescindere dal termine, che sembra irrealistico, la previsione è rivoluzionaria, in quanto determina, in materia di "smaterializzazione" dei documenti contabili e fiscali, un cambiamento totale di approccio. Si passa, infatti, da un sistema facoltativo (liberamente adottabile da imprese pubbliche e private) a un sistema di tipo obbligatorio.

La scelta del Governo appare del tutto coerente sia con le decisioni assunte a livello internazionale dall'Unione europea o da singoli Stati che con le stringenti regolamentazioni adottate dal 1997 ad oggi nel nostro Paese.

Sul piano internazionale si segnala che la specifica opzione è stata già adottata da altri Paesi Europei (come Danimarca, Norvegia e Svezia).

Inoltre l'Ue ha stimolato i Governi a creare un contesto normativo nazionale che favorisca lo sviluppo di un spazio europeo dell'informazione (si veda il programma i2010 – rapporto annuale 2007 sulla società dell'informazione – documento COM (2007) n 146 del 30 marzo 2007).

Sul piano nazionale la specifica tendenza è stata trasferita, in termini normativi, in numerosi provvedimenti tra cui primeggia certamente il codice dell'amministrazione digitale (Dlgs 82/2005 e successive modificazioni).

Una avvisaglia fiscale sulla volontà di rendere obbligatoria la gestione elettronica della fattura si può rinvenire anche nella manovra d'estate dell'anno scorso (Dl 223/2006) con cui, il legislatore, reintroducendo l'obbligo dell'elenco clienti e fornitori, ha sottolineato che il provvedimento aveva natura transitoria in attesa dell'introduzione della normativa sulla fattura informatica.

I contenuti

L'articolo 5, commi da 37 a 41 del disegno di legge finanziaria per il 2008 (Atto Camera 1817/S) prevede espressamente che i fornitori delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo e degli enti pubblici nazionali debbono gestire le fatture, nelle fasi di emissione, trasmissione e conservazione, solo con modalità elettroniche, secondo quanto stabilito dal Dlgs 52/2004.

All'obbligo imposto alle imprese corrisponde un ancor più chiaro divieto che la legge pone alle amministrazioni e agli enti interessati di accettare fatture non elettroniche, con annesso blocco dei relativi pagamenti. In questo il provvedimento persegue finalità del tutto simili a quelle imposte, per altri versi dall'articolo 48-bis del Dpr 602/73 (si veda la pagina pubblicata qui accanto).

Un punto delicato della disposizione in esame è costituito dalle modalità con cui gli utenti debbono trasmettere le fatture alle amministrazioni interessate. La norma sottolinea come tutto il flusso di trasferimento delle fatture sia centralizzato attraverso un apposito servizio localizzato presso il ministero dell'Economia e delle finanze.

Il servizio non potrà in alcun modo interferire sulla libertà di scelta che gli operatori avranno nell'implementazione dei sistemi interni di "materializzazione" dei documenti, ma supporterà qualsiasi tipo di formato che sarà utilizzato dall'utente.

Finalità

La disposizione si propone di semplificare il processo di fatturazione e di registrazione delle operazioni realizzate con le amministrazioni pubbliche e di realizzare un tempestivo monitoraggio della spesa pubblica.

Sul piano operativo l'obbligo per le sue implicazioni tecnologiche e organizzative potrebbe tendere ad escludere dal meccanismo le piccole e medie imprese o i singoli studi professionali.

È per questo che la norma e la relazione governativa vedono quali elementi facilitatori lo sviluppo di intermediari privati in grado di sostituire l'utente nelle procedure di conservazione e di trasmissione delle fatture.

In Italia, un ruolo specifico sotto questo punto di vista lo hanno sicuramente le banche e il Corparate Banking che proprio in questi ultimi anni ha realizzato un sistema estremamente flessibile per la trasmissione delle fatture e la relativa riconciliazione dei pagamenti ad esse collegate.

www.ilsole24ore.com
Le norme sulle fatture elettroniche

La norma in sintesi

Finalità	
Semplificazione nella fatturazione e registrazione delle operazioni imponibili	Sviluppo anche nelle relazioni tra imprese
Decorrenza	
Entrata in vigore del Dm regolamentare ex comma 41	Secondo la relazione illustrativa al Ddl Finanziaria: dal 1° luglio 2008
Operatori economici	
Obbligo	Emissione, trasmissione, conservazione e archiviazione delle fatture esclusivamente in formato elettronico
Clienti	Amministrazioni statali, anche a ordinamento autonomo, ed enti pubblici nazionali
Oggetto	Fatture anche sotto forma di nota, conto, parcella e simili
Amministrazioni statali ed enti	
Divieti	Accettare fatture emesse o trasmesse in forma cartacea
	Procedere a pagamenti, anche parziali, sino a invio in forma elettronica
Modalità trasmissione	
Sistema di interscambio istituito presso ministero Economia e finanze anche avvalendosi di proprie strutture societarie	**Spc** (Sistema pubblico di connettività)
	Pec (Posta elettronica certificata)
	Altre forme di trasmissione (Edi - Electronic data interchange)

Finanziaria 2008

DOCUMENTI CONTABILI

Riorganizzazione. Infrastrutture e ciclo di lavorazione da rivedere

Con
virtu

I flussi
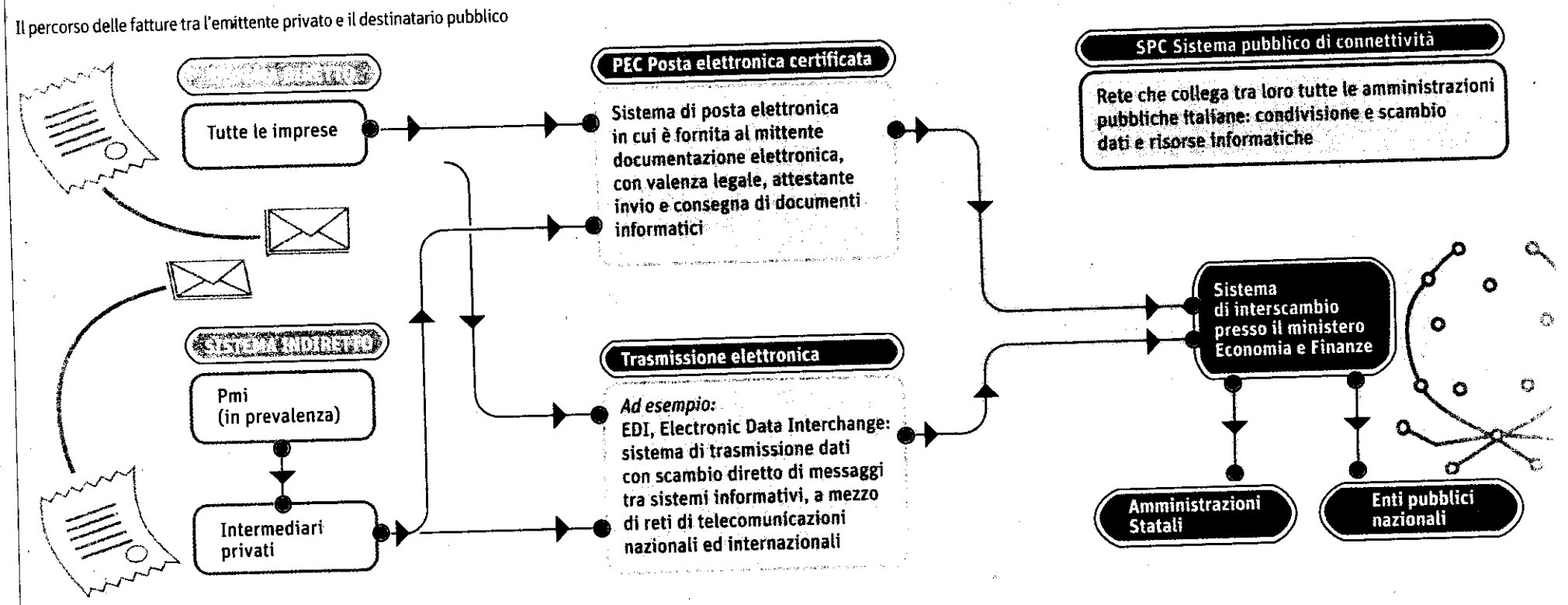
Il percorso delle fatture tra l'emittente privato e il destinatario pubblico